

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 25 giugno 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo la modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

✓ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1999, n. 2820.

Programma annuale degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi per l'anno 1999. Previsione di L. 4.000.000.000, capitolo 52412, esercizio finanziario 1999 Pag. 3

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 MAG. 1999

ADDI' 25 MAG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA DELLA PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	NETA	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - CIOFFARELLI - DONATO - PIZZUTELLI

DELIBERAZIONE N° 2820

OGGETTO: Programma annuale degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi per l'anno 1999, importo di € 4.000.000.000 (quattromiliardi) - capitolo 52.412 - Esercizio finanziario 1999
Revisione



OGGETTO: programma annuale degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi per l'anno 1999. ^{Di cui a n. 2} Impegno di E 4.300.000.000.= (quattromiliardi) - Capitolo 52.412 - Esercizio finanziario 1999. C

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore all'Utilizzo, tutela e valorizzazione delle Risorse ambientali;
- VISTA la Legge regionale 4.2.1974, n.5, in materia di boschi;
- VISTO il Regolamento 27.3.1975, n. 2, relativo alla legge sopra indicata;
- VISTA la Legge 1.3.1975, n. 47, in materia di boschi;
- VISTO il D.P.R. 24.7.1977, n. 616, che detta norme in materia di decentramento amministrativo;
- VISTA la Legge regionale 11.4.1985, n. 37, in materia di Protezione civile;
- TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio regionale 15.6.1988, n. 669, che fissa i criteri e gli obiettivi dell'attività regionale in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, ribaditi anche nella successiva deliberazione 31.5.1989, n. 925;
- TENUTO CONTO della Convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero per le Politiche agricole per l'impiego del Corpo forestale dello Stato per la realizzazione delle competenze regionali, approvata con la Deliberazione della Giunta regionale 14.11.1989, n. 9577;
- VISTA la Legge 11.8.1991, n. 266 che detta norme sulle attività di volontariato;
- VISTA la Legge regionale 18.11.1991, n. 74, che istituisce strutture regionali e ne definisce le competenze in materia di utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;
- VISTA la Legge 24.2.1992, n. 225, che istituisce e disciplina il Servizio nazionale di Protezione civile;
- TENUTO CONTO della deliberazione della Giunta Regionale 3484/1992;
- VISTA la Legge 8.8.1995, n. 339, in materia di incendi boschivi;
- VISTE la Legge 15.3.1997, n. 59, e la Legge 15.5.1997, n. 127, che conferiscono funzioni e compiti dello Stato alle Regioni;
- TENUTO CONTO della Convenzione tra la Regione Lazio ed il Ministero dell'Interno per l'impiego del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per il potenziamento dei dispositivi di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi, approvata con la Deliberazione della Giunta regionale 17.6.1997, n. 3623;
- VISTO il Decreto legislativo 31.3.1998, n. 113, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della citata legge 15.3.1997, n. 59;
- TENUTO CONTO dell'atto di indirizzo e coordinamento diretto agli Ispettorati regionali dei due Corpi nazionali convenzionati come sopra specificato (C.F.S. e C.N.V.F.) adottato con la propria precedente deliberazione 9.6.1998, n. 2368. Concernente la realizzazione delle sale operative unificate o la collocazione della centrale di comando e controllo del sistema di rilevazione automatica degli incendi boschivi, in corso di realizzazione presso il Coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il "programma annuale degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi per il 1999" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante unitamente ai suoi propri allegati;

UDITO il parere della Commissione Consiliare competente

UNANIMITÀ

DELIBERA

1. di approvare il "Programma annuale degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi per il 1999" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante unitamente ai suoi propri allegati;
2. di impegnare la somma di E. 4.000.000.000= (quattromiliardi) su cap. 52-12 E.F. 1999 (che reca la necessaria disponibilità) ripartita secondo quanto indicato nella Tabella "A" allegata al Programma;
3. che le risorse di cui sopra vengano liquidate anticipatamente alle spese da realizzarsi tramite di esse, per consentire la migliore economicità nell'uso vivente delle competenze istituzionali e nel rispetto delle autonomie locali, secondo la ripartizione della suddetta Tabella "A";
4. che, per quanto riguarda le strutture del Corpo Forestale dello Stato, le risorse vengano accreditate, in qualità di funzionari delegati, ai Coordinatori regionali e provinciali pro tempore.

Il Presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della Legge 15.5.97, n. 127 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

Inoltre, con separata votazione:

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

VISTA la Legge 15 febbraio 1992, n. 62, e segnatamente l'art. 4;

VISTO il D. Lgs 13 febbraio 1992, n. 40, e segnatamente l'art. 1;

VALUTATA l'urgenza di provvedere all'allestimento delle misure di prevenzione, contenimento e lotta agli incendi boschivi con congruo anticipo rispetto all'instaurarsi delle condizioni meteorologiche avverse, rappresentate dal raso termico e dalla stagione secca, dando agli Enti locali ed alle strutture competenti indicazioni sugli indirizzi programmatici regionali;

ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

3 - 1999

1. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il Presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della Legge 15.5.97, n. 127 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

* dare atto che, con successivo provvedimento del Presidente, si provvederà ad

TABELLA "A"

25 MAG. 1999

AGSENTI

COSENTINO

CIOFFARELLI

DONATO

PIZZUTELLI

ente	Prov	n. comuni	ria area boscosa	% dei boschi regionali	Finanziamento regionale		
Comunità montana I	VI	7	16.127	1,35	17.575.661		
Comunità montana II	VI	7	51.130	4,28	56.507.086		
Comunità montana III	RM	2	24.555	2,06	26.914.090		
Comunità montana IV	RI	12	20.549	1,73	22.631.904		
Comunità montana V	RI	13	127.949	10,30	139.755.679		
Comunità montana VI	RI	9	69.691	5,84	76.383.362		
Comunità montana VII	RI	7	77.084	6,53	85.472.731		
Comunità montana VIII	RI	15	31.387	2,63	34.401.065		
Comunità montana IX	RI-RM	20	35.392	2,97	38.790.661		
Comunità montana X	FR-RM	13	55.563	4,66	61.008.266		
Comunità montana XI	RM	12	29.040	2,35	30.732.555		
Comunità montana XII	FR	16	63.970	5,36	70.112.980		
Comunità montana XIII	FR-LT-RM	34	100.477	8,42	110.125.713		
Comunità montana XIV	FR	19	33.517	2,81	36.737.799		
Comunità montana XV	FR	8	37.638	3,15	41.252.342		
Comunità montana XVI	FR-LT	12	70.403	5,90	77.162.539		
Comunità montana XVII	FR-LT	11	62.167	5,21	68.136.539		
Comunità montane	totale	738	591.711	75,96	988.301.472		
Provincia	CI	FR	16	15.561	1,30	17.055.308	
Provincia	di	LT	10	27.198	2,28	29.809.799	
Provincia	di	RM	14	4.936	0,41	5.390.397	
Provincia	di	RM	31	126.224	10,56	138.345.174	
Provincia	di	VI	16	117.869	9,88	129.187.851	
Provincia	totale	738	291.568	24,44	319.638.528		
Enti locali	totale	376	1.293.395	100,00	1.308.000.000		
		mezzi tecnici	straordinario	rendo d'opera e volontariato	straordinario spegnimento		
C.F.S.	C.O.P.	FR	40.000.000	190.000.000	0	45.000.000	275.000.000
C.F.S.	C.O.P.	LT	70.000.000	100.000.000	30.000.000	35.000.000	235.000.000
C.F.S.	C.O.P.	RI	90.000.000	150.000.000	40.000.000	25.000.000	305.000.000
C.F.S.	C.O.P.	RM	30.000.000	230.000.000	42.000.000	70.000.000	432.000.000
C.F.S.	C.O.P.	VI	60.000.000	150.000.000	0	35.000.000	245.000.000
C.F.S.	C.O.R.	AZIC	70.000.000	110.000.000	0	0	180.000.000
C.F.S.	totale		420.000.000	930.000.000	132.000.000	210.000.000	1.692.000.000
V.V.F.	Isd. reg.	AZIC					1.000.000.000
Corpi nazionali	totale						1.692.000.000
				TOTALE	GENERALE		4.000.000.000

REGIONE LAZIO

Er

ASSESSORATO UTILIZZO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI PER L'ANNO 1999

1. COMPETENZE

La prevenzione e la lotta agli incendi boschivi rientrano nel novero delle competenze in materia di protezione civile. Operando in tale ottica, la Regione Lazio, nell'ambito del processo di razionalizzazione delle proprie strutture, realizzato con la D.G.R. 333/97, ha trasferito l'esercizio delle proprie competenze in materia dal Settore 69 - Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e forestali, al Settore 7 - Protezione civile.

1.1. COMUNI

La legge 24.2.1992, n. 225, attribuisce al Sindaco autorità di protezione civile. Ad esso competono, a precipua, l'organizzazione e la realizzazione delle misure e dei dispositivi operativi per prevenire, contrastare e mitigare gli effetti degli eventi calamitosi tra i quali lo svilupparsi ed il propagarsi del fuoco.

Il comune predisponde un proprio piano operativo, avvalendosi dell'assistenza del C.F.S. ed individuando le proprie risorse operative.

[Signature]

Il comune ha facoltà anche di istituire un proprio servizio operativo, nell'ambito dell'organico municipale, oppure, quanto meno, una squadra di dipendenti operativi; ma si presenta assai più semplice l'opportunità di promuovere un Gruppo comunale di volontariato la cui costituzione può essere comunque considerata una risposta alle esigenze di emergenza.

E' anche possibile che il comune stipuli convenzioni con Associazioni di volontariato, purché esse risultino iscritte al Registro regionale la consistenza del quale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

1.3. COMUNITA' MONTANE

La legge regionale 4 e 5/1997 individua la Comunità montana quale titolare della competenza in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

La Comunità montana predisporre un proprio piano operativo, avvalendosi dell'assistenza del C.F.S. ed individuando le proprie risorse operative.

I comuni che ne fanno parte possono gestire le proprie competenze in forma associata consortile al fine di conseguire economie di scala. La Comunità montana può ottenere ulteriori vantaggi operativi e finanziari offrendo in regime convenzionale servizi operativi anche ad altri comuni fuori dal proprio territorio.

Anche le Comunità montane, oltre ad avvalersi dei Gruppi comunali di volontariato conferiti dai comuni, possono stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato, purché esse risultino iscritte al Registro regionale.

Le Comunità montane detengono i veicoli polifunzionali di proprietà della Regione in relazione ai quali sono tenuti, in esecuzione del contratto di comodato d'uso, a garantire l'operatività. Laddove il personale dell'Ente non sia sufficiente, possono essere stipulate convenzioni ad hoc con Associazioni di volontariato che possano mettere a disposizione loro aderenti muniti dei requisiti idonei. Tali convenzioni, ove adottate, hanno dato risultati positivi. Se l'operatività dei mezzi non viene assicurata, il comodato viene revocato ed il veicolo diversamente collocato.

1.3. PROVINCE

Le competenze operative in materia di protezione civile delle Province attendono ancora una maggiore specificazione da parte della normativa regolamentare prevista dal Decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali; tuttavia possono sin d'ora assumere iniziative che si integrino a sostegno di quelle degli altri Enti locali. In particolare, esse si configurano quali bacini privilegiati per iniziative di formazione indirizzate agli operatori degli Enti locali e delle Organizzazioni di volontariato. Esperienze in tal senso, ove realizzate, sono state molto apprezzate.

1.4. CORPO FORSTALE

Le competenze del Corpo sono fissate dalla normativa nazionale e regionale. In base alla Convenzione che lo lega alla Regione, viene individuato il fabbisogno finanziario per garantire il dispositivo di contrasto ed il funzionamento in continuo, per il periodo estivo.



cella struttura che consente a richiesta dell'intervento aereo alle Autorità centrali, cui è affidata tale competenza.

Anche il C.F.S. ha la possibilità di stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato, purché esse risultino iscritte al Registro regionale. Attraverso tali convenzioni, il Corpo può acquisire anche una collaborazione operativa per l'impiego dei propri mezzi.

1.5. CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

Anche per il 1999, la Convenzione con il Corpo nazionale dei V.V.F. per l'antincendio boschivo viene mantenuta attraverso il previsto rinnovo tacito.

In relazione all'esperienza degli anni passati, l'allegato tecnico alla Convenzione relativo alla prossima stagione estiva verrà perfezionato al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

1. Rafforzamento del dispositivo di prevenzione attraverso il controllo del territorio che dovrà essere ulteriormente frazionato esaltandone la flessibilità e la penetrazione nell'ambiente boschivo;
1. Destinazione di una parte delle risorse disponibili (orientativamente almeno il 25%) alle spese straordinarie derivanti dall'effettivo contrasto dell'evento "incendio boschivo in atto";
2. maggiore coinvolgimento dei volontari: sia provenienti dal Registro regionale che organizzati dal Corpo dei V.V.F.

1.6. VOLONTARIATO

Le Associazioni di volontariato che possono essere prese in considerazione per la stipula di convenzioni, anche se a titolo gratuito, sono quelle iscritte al Registro regionale (istituito dalla legge regionale 28.6.1993, n. 29, in attuazione della legge 266/92) ed in particolare alla Sezione "Ambiente". Tra queste, quelle che operano nella Protezione civile sono iscritte anche all'Albo operativo, istituito dalla legge regionale 11.4.1985, n. 37, ed adeguato alle prescrizioni della Legge 11.3.1991, n. 266, dalla Deliberazione 27.10.1998, n. 5535, della Giunta regionale.

La Regione ha compiuto una ricognizione delle Associazioni censendo anche le loro risorse operative. Le risultanze vengono sintetizzate nella documentazione allegata.

1.7. SALE OPERATIVE UNIFICATE

Istituite con l'Atto di indirizzo e coordinamento approvato con la Deliberazione 9.6.1998, n. 2368, della Giunta regionale, costituiscono la sede ove viene concretamente realizzato il coordinamento operativo di tutti gli Enti e di tutte le risorse umane e strumentali, comprese quelle del Volontariato registrato a termini di legge, destinato a la prevenzione ed alla lotta agli incendi boschivi.

Le Sale operative unificate provinciali sono presidiate da persona e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e sono aperte al contributo dei rappresentanti del Volontariato registrato a termini di legge.



Esse sono ubicato presso le sedi degli Ispettorati provinciali o dei Comandi provinciali di uno dei due Corpi, a seguito di accordi tra di loro e con la Struttura regionale competente.

Nei caso di eventi di portata straordinaria, verrà attivata anche la Sala operativa unificata regionale.

Ai fine di favorire la conoscenza e la condivisione, tra tutti i soggetti che partecipano al coordinamento, della consistenza e della dislocazione di dette risorse sul territorio regionale, la Struttura regionale di Protezione civile in collaborazione con il S.I.R.A. ha prodotto la cartografia e la documentazione che vengono allegate al presente programma.

La cartografia consta di un quadro d'insieme regionale e di una mappa per ciascuna provincia sulle quali sono evidenziati: la copertura boschiva, arbustiva e cespugliosa del territorio regionale, nonché l'ubicazione degli Enti e strutture competenti e/o coordinati nella prevenzione e nella lotta agli incendi boschivi. La documentazione, connessa alla cartografia attraverso un semplice sistema di richiami grafici e numerici, consta di una scheda per ciascuno degli Enti e strutture competenti e/o coordinati nella prevenzione e nella lotta agli incendi boschivi, contenente i dati relativi all'operatività del dispositivo e tutti quelli necessari alla sua attivazione.

2. DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE

2.1. CRITERI

Ala base della ripartizione delle risorse che la Regione è in grado di porre in campo, viene confermato il criterio di proporzionalità diretta alle superfici di territorio boscato, determinate nella Deliberazione 5484/92 della Giunta regionale che tiene conto delle superfici reali e di un fattore di correzione riferito all'indice di pericolosità delle zone.

Nessun limite viene posto per l'utilizzazione delle somme assegnate, che possono essere impiegate per tutte le attività previste dalla legge regionale 24.2.1974, n. 5.

Poiché la distribuzione ad ogni comune procurerebbe la polverizzazione delle risorse, esse vengono aggregate in relazione alle Comunità montane, che sono coinvolte nella lotta agli incendi boschivi anche con competenze proprie: in tal modo le risorse regionali, aggiunte a quelle proprie delle Comunità montane, sono in grado di sostenere progetti più ampi ed articolati.

Per quanto riguarda i territori boscati non compresi nelle Comunità montane, le somme corrispondenti vengono assegnate e trasferite alle Province.

2.2. MODALITÀ

Per il finanziamento del programma annuale 1999 per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi, la Regione Lazio impegna la somma di quattro miliardi di lire, ripartite secondo quanto riportato nella Tabella "A" che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Le risorse stanziata vengono trasferite interamente anticipate, eccezion fatta per quelle destinate agli straordinari del Corpo foresta e relativi alle attività di spegnimento,



che verranno liquidate a consuntivo, e per il 30% a saldo come previsto nella convenzione col Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

2.3. RENDICONTO

Entro il mese di febbraio 2000, i beneficiari dei trasferimenti finanziari operati in attuazione del presente programma produrranno alla Regione Lazio relazione sulle attività svolte e rendiconto sull'impiego delle risorse assegnate.

3. PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA'

Per l'anno 1999, il periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi nella Regione Lazio, è stato individuato, per ogni effetto, dal 1° luglio al 30 settembre, con la Deliberazione 2 marzo 1999, n. 882, della Giunta regionale.

Le Autorità locali competenti daranno la massima pubblicità a quanto stabilito a riguardo mediante la pubblica affissione, anche per estratto, su idonei manifesti, nonché ricorreranno ai locali mezzi di comunicazione e possono ribadire, con proprie ordinanze, obblighi e divieti in essa contenuti; possono altresì, qualora lo ritengano opportuno, per motivi urgenti e contingibili e sentito il Coordinamento provinciale del C.F.S., estendere temporaneamente l'applicazione delle stesse prescrizioni o dettare norme più restrittive.

3.1. PERIODI DI ALLERTA

Oltre al periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi, nella Regione Lazio si individuano altri periodi nei quali è necessario che tutti gli Enti e le Strutture competenti vigilino con particolare attenzione e si dispongano ad uno stato di particolare allerta in quanto si verificano alcune tra le condizioni che determinano i fattori di rischio di incendi boschivi.



Tali periodi - denominati "di allerta" - sono:

1. tutti i "fine settimana" compresi nell'arco di vigenza dell'ora legale;
2. tutti quelli nei quali si succedono, a brevi intervalli e/o consecutivamente, giorni festivi e/o festività infrasettimanali, civili e/o religiose (i cosiddetti "ponti");
3. i periodi delle vacanze scolastiche.

In certi periodi la vigilanza da parte degli Enti locali e del C.F.S. viene intensificata; inoltre, valutate le condizioni meteorologiche, gli Enti locali possono altresì, qualora lo ritengano opportuno, per motivi urgenti e contingibili e sentito il Coordinamento provinciale del C.F.S. estendere temporaneamente l'applicazione delle stesse prescrizioni indicate per il periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi o dettare norme più restrittive.



REGIONE LAZIO
S.I.R.A. Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente
Assessorato U.T.V.R.A. e Protezione Civile
Programma annuale 1999
Prevenzione e lotta agli incendi boschivi





Entità Operative

- Gruppi Comunali
- Vigili del Fuoco
- Comunità Montane
- Enti caron e Riserve
- Corpo Forestale dello Stato
- Valori Arato
- Comuni Capo uogo
- Caspuglano_Lazio.shp
- Boschi_Lazio.shp
- Linea di costa



REGIONE LAZIO
S.I.R.A. Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente
Assessorato U.T.V.R.A. e Protezione Civile
Programma annuale 1999
Prevenzione e lotta agli incendi boschivi
Provincia di Frosinone




Entità Operative

- Gruppi Comunitari
- Vigili del Fuoco
- Comunità Montane
- Enti parchi e Riserve
- Corpo Forestale dello Stato
- Volontariato
- Comune Capoluogo
- Aree di transizione a cespugliato
- Boschi e Foreste

REGIONE LAZIO
S.I.R.A. Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente
Assessorato U.T.V.R.A. e Protezione Civile
Programma annuale 1999
Prevenzione e lotta agli incendi boschivi
Provincia di Latina


Handwritten signature or initials



Entità Operative

- Gruppo Comunale
- Vigili del Fuoco
- ▨ Comunità Montana
- ▤ Enti parco e Riserve
- Cortoia Foresta e dello Stato
- Volontariato
- Comune Capoluogo
- ▨ Area di transizione a cespugliato
- ▤ Boschi e foreste
- ▨ Linea di Costa


REGIONE LAZIO
 S.I.R.A. Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente
 Assessorato U.T.V.R.A. e Protezione Civile
 Programma annuale 1989
 Prevenzione e lotta agli incendi boschivi
 Provincia di Rieti



Entità Operative

- Gruppo Comuni
- Uffici del fuoco
- Comunità Montane
- ▧ Enti parco e Riserve
- ▨ Corpo Forestale dello Stato
- ▩ Autorità
- ▧ Comune Capoluogo
- ▨ Aree di transizione a consorzio
- ▩ Eurschi e "ovestio"

REGIONE LAZIO
S.I.R.A. Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente
Assessorato U.T.V.R.A. e Protezione Civile
Programma annuale 1999
Prevenzione e lotta agli incendi boschivi
Provincia di Roma




Entità Operative

- Gruppi Comunali
- ▨ Vigili del Fuoco
- ▨ Comunità Montane
- ▨ Enti parco e Riserve
- ▨ Parco Forestale dello Stato
- ▨ Valorizzato
- ▨ Comune Caspaliugo
- ▨ Aree di transizione a caspaliugo
- ▨ Boschi e "turistic"
- ▨ Linea di Costa

[Handwritten signature]

REGIONE LAZIO
S.I.R.A. Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente
Assessorato U.T.V.R.A. e Protezione Civile
Programma annuale 1999
Prevenzione e lotta agli incendi boschivi
Provincia di Viterbo



Entità Operative

- Gruppi Comunali
- Vigili del Fuoco
- Comunità Montane
- Enti Parco e Riserve
- Corroni Forestali dello Stato
- Volontariato
- Comuni Capoluogo
- Boschi e Foreste
- Aree di transizione a cespugliato
- Aree di roccia